

N. 00230/2010 REG.SEN.
N. 01069/1994 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1069 del 1994, proposto da:
Marco Grand, Carlo Ceresole, Carlo Cough, Claudio Badariotti, Claudio Messina, Dario Bovissa, Domenico Battisti, Duilio Canale, Enrico Jourdan, Enzo Armand Pilon, Ezio Cognazzo, Franco Bocco, Franco Gasca, Giorgio Bruno, Giorgio Pociati, Gualtiero Dante Geymonat, Loris Poet, Luciano Bouvier, Marcello Bonnet, Marcello Peracchione, Marco Camusso, Marco Debettini, Marco Roman, Marco Travers, Maurizio Bianco, Mauro Giordano, Piergiorgio Gasca, Piergiorgio Moreno, Piero Enrico Pasquet, Renzo Domard, Sergio Cerutti, Silvia Malan, Societa' Pecoul S.n.c., Ugo Agli', Walter Cardetti tutti rappresentati e difesi dagli avv. Vilma Aliberti, Riccardo Ludogoroff, con domicilio eletto presso il secondo in Torino, corso Montevecchio, 50;

contro

Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Chesta, con

domicilio eletto presso Ilaria la stessa in Torino, piazza Castello, 165;
Comunita' Montana Val Pellice;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della G.R. n. 54-31995 del 31.1.91, pubblicata sul
B.U.R. n. 9 del 2.3.91, con la quale è stato approvato il P.R.G.I. della
Comunità Montana Val Pellice.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Piemonte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 17/12/2009 il Referendario Avv.
Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. 1. La Regione Piemonte e la Comunità Montana Val Pellice hanno
approvato ciascuno per quanto di competenza, una variante al PRGI
esteso a tutto il territorio della Comunità.

Nell'approvarlo, la Regione, avvalendosi dei poteri definiti e circoscritti
dall'art. 15 della L. Reg. Piemonte n. 56/1977, ha ritenuto di dover
introdurre ex officio alcune modifiche alle NTA dello strumento
urbanistico.

I ricorrenti, che si assumono proprietari di terreni siti ne nel territorio della
Comunità montana, impugnano la deliberazione della Giunta regionale con

cui è stata approvata la variante al Piano e sono state unilateralmente introdotte le contestate modifiche alle NTA.

Deducono due motivi di ricorso, il secondo dei quali in funzione dichiaratamente subordinata.

La Sezione disponeva incombente istruttorio con Ordinanza 867/1/1994 finalizzata all'acquisizione di tutti gli atti del procedimento.

L'ordine veniva ottemperato con produzione del 15.9.1994 con la quale veniva depositata la delibera impugnata comprensiva del documento del 26.11.1993 recante le modifiche alle NTA disposte ex officio dalla Regione.

1.2. Si costituiva l'Amministrazione regionale con ampia memoria del 4.12.2009 con cui eccepiva anzitutto l'inammissibilità del gravame per difetto di interesse e ne domandava poi il rigetto nel merito.

Alla pubblica Udienza del 17.12.2009 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

2. 1. Deve anzitutto preliminarmente il Collegio farsi carico dell'eccezione di difetto di interesse elevata dalla Regione sul rilievo che i proprietari ricorrenti non hanno allegato né provato la lesione concreta, immediata ed attuale delle loro sfera giuridica, che si sarebbe prodotta per via della contestata modifica alla variante in corso di approvazione.

L'eccezione non ha pregio, al lume della giurisprudenza, condivisa dalla Sezione, che è pacifica nel riconoscere la legittimazione e l'interesse ad impugnare varianti al PRG a qualunque proprietario di terreni inseriti nell'ambito di intervento della variante, ancorché non direttamente incisi da specifiche norme. Si è all'uopo condivisibilmente chiarito che "sussiste l'interesse ad impugnare le varianti allo strumento urbanistico anche se relative ad aree diverse da quelle di proprietà del ricorrente, allorché la nuova destinazione incida in qualche modo sul godimento o sul valore di

mercato dell'area, o comunque su interessi propri del ricorrente stesso, come quello alla salute o al valore ambientale”(T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I, 7 novembre 2007, n. 875).

Tale principio era stato affermato qualche anno prima dal TAR Liguria, ad avviso del quale “sussiste l'interesse all'impugnazione della variante di piano regolatore anche da parte del soggetto che è proprietario di aree diverse da quelle direttamente incise dalle varie previsioni urbanistiche, allorché tali previsioni abbiano comunque rilevanza sul godimento e sul valore di mercato di dette diverse aree e sugli interessi del loro proprietario”.(T.A.R. Liguria, Sez. I, 22 luglio 2005, n. 1080).

2.2. Non ravvisa il Collegio superiori ragioni, anche di rango costituzionale, idonee a introdurre nell'ordinamento un principio di restrizione della sfera dei soggetti legittimati ad agire avverso le delibere di adozione o approvazione di varianti ai piani regolatori,ove si consideri anche che le modifiche contestate con il ricorso in epigrafe sono potenzialmente idonee ad incidere le posizioni giuridiche di una vasto novero di soggetti proprietari. Basti pensare alla modifica della norma sulla superficie utile lorda, o a quella che ha investito l'art.29, comma 2 delle NTA ove è introdotta la prescrizione, “nonché gli eventuali altri edifici considerati di pregio”.

L'eccezione in scrutinio si profila pertanto infondata e va disattesa.

3.1. Approdando al merito del gravame, va detto che con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 15 della LUR, eccesso di potere per carenza di motivazione, perplessità, illogicità e incompetenza.

Lamentano che le modifiche ex officio introdotte dalla Regione alla variante in corso di approvazione esorbitano dai limiti delineati all'art. 15 della L. Reg. Piemonte n. 56/1977 poiché modificano sostanzialmente

l'impostazione di parti essenziali dello strumento urbanistico, incidendo l'autonomia di cui gode in materia l'Ente locale.

Si è infatti modificato l'art. 7 delle NTA introducendo la voce "superficie utile lorda", definita come la somma di tutte le superfici di calpestio dei piani anche interrati, escludendo peraltro quelle il cui volume emerge a meno di un metro dal piano di campagna.

Si è del pari modificato l'art. 16, sostituendo l'espressione "potranno però essere previsti...sottoambiti di intervento" con "per le zone di più consistente dimensioni potrà essere prevista una suddivisione in due distinti sub – ambiti.

Siffatte ed altre modifiche deborderebbero dall'alveo disegnato dall'art. 15 della Legge Regionale, che consente alla Regione di apportare ex officio solo modifiche intese alla correzione di errori materiali, a chiarimenti su singole prescrizioni e adeguamenti a norme di legge.

3.2. La censura si presta a positiva considerazione e va pertanto accolta.

Invero, la norma regionale appare chiara ed espressa in termini evidentemente tassativi, stabilendo che "con l'atto di approvazione la Giunta regionale può apportare d'ufficio al Piano Regolatore Generale modifiche riguardanti correzioni di errori, chiarimenti su singole prescrizioni e adeguamenti a norme di legge".

Ne consegue che relativamente al potere di intervento sulle norme tecniche di attuazione la Regione può intervenire unicamente ponendo in essere semplici chiarimenti su singole prescrizioni già sancite dall'Ente locale. Ma non può apportare modifiche alle prescrizioni stesse, sopprimendone alcune e sostituendone altre. Né, come invece ha operato la Regione nel caso al vaglio della Sezione, può introdurre ex se nuove autonome prescrizioni, cosa che può all'evidenza avvenire anche delimitando l'ambito

di talune norme ovvero introducendo eccezioni ad una regola posta dall'Ente locale nel quadro della sua discrezionalità al riguardo.

Il che è quanto è dato riscontrare nel caso all'attenzione del Tribunale.

3.3. A ben guardare, infatti, al di là delle esemplificazioni invocate in ricorso, il testo dell'allegato del 26.11.1993 recante le modifiche introdotte ex officio, evidenzia interventi marcatamente incisivi della potestà normativa urbanistica che l'ordinamento commette agli enti locali.

La più lapalissiana di siffatte modifiche innovative è, invero, la prima, relativa all'art. 2 delle NTA.

Si stabilisce infatti di "eliminare le norme proposte", ossia i commi 2° e 3° dell'art. 2 delle NTA.

Ora, non si richiedono particolari sforzi dianoetici per poter affermare che l'operazione di eliminazione di una disposizione normativa non sostanzia un mero chiarimento sulla prescrizione ma integra un'innovazione, una modifica sostanziale, posto che conduce all'eliminazione delle norme individuate.

Altrettanto è a dirsi per l'art. 7, correttamente segnalato da parte ricorrente. Qui l'opera innovativa della Regione si è spinta fino ad introdurre ex novo un'intera categoria edilizia, ossia la Superficie utile lorda, che viene definita come la soma di tutte le superfici di calpestio al lordo delle tramezzature, inglobando anche i piani interrati, salvo quelli che emergano dal piano di campagna per meno di un metro.

Non è chi non colga l'innovatività di simili prescrizioni, che certamente non possono essere qualificate alla stregua di meri chiarimenti su singole prescrizioni.

Valga ancora in proposito evidenziare l'innovatività della modifica apportata all'art. 16, 4° comma, dove si è eliminata l'eccezione stabilita al

quarto comma dell'art., 2 delle NTA e si è aggiunta la prescrizione che “in tal caso l'area del comparto formato ai sensi dell'art. 46 della LR. 56/77 e s.m.i. costituisce l'area del PP e de PEC”.

Addirittura la Regione ha proceduto ad un'atra eliminazione di una norma, ossia l'art. 45, comma 4, per il quale si è disposto di “stralciare la norma riportata”.

Ma denota il Collegio che quelle appena riportate sono solo delle esemplificazioni, che non salvano le ulteriori modifiche normative che è dato individuare ad una semplice lettura dell'allegato del 26.11.1993 in analisi.

3.4. Non persuade pertanto la difesa della Regione, secondo la quale sarebbero state apportate solo “limitatissime correzioni riguardanti esclusivamente la parte normativa”(memoria del 4.12.2009, pag.10).

Tale assunto è smentito già dagli esempi sopra illustrati, che denotano una complessiva portata modificativa, innovativa ed incisiva delle norme di piano, la quale esorbita grandemente dai limiti definiti all'art. 15 della L. Reg. n. 56/77, che risulta essere stato conseguentemente infranto.

In definitiva, sulla scorta della argomentazioni che precedono il motivo si profila fondato e va accolto, conseguendone l'annullamento della delibera regionale impugnata.

Le spese possono essere compensate in ragione della risalenza del materiale di causa e della novità delle questioni di diritto affrontate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Prima Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo Accoglie e, per l'effetto, Annulla l'impugnata delibera regionale di approvazione della variante.

Compensa integralmente le spese di lite tra le costituite parti.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 17/12/2009
con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

Paola Malanetto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO